

	COMUNE DI NURAGUS
	PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Giovanni Daga - Sindaco	Sì
2. Maoddi Gianluca - Vice Sindaco	Sì
3. Melis Fabio - Assessore	Sì
4. Atzori Ignazio - Consigliere	No
5. Congiu Leonardo - Consigliere	Sì
6. Castangia Salvatore - Consigliere	No
7. Ledda Vanessa - Assessore (in videoconferenza)	Sì
8. Zedda Alessio - Consigliere	Sì
9. Ladu Ombretta - Consigliere	No
10. Mura Mauro Elia - Consigliere	No
11. Serras Elia - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. Giuseppe Loddo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Giovanni Daga nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA N° 212 DEL 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO

“Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

a) l’articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione a) straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;

b) l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre di ogni anno;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 29 /09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che in tale piano si prevedevano le seguenti misure di razionalizzazione:

NESSUNA MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge:

NON vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1)**DI APPROVARE** la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2)**DI DICHIARARE** che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

3)**DI COMUNICARE** il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

4)**DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3,del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

5)**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti verbale N. 16 del 23/12/2020;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

CON Voti **UNANIMI**;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la su estesa proposta, ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto esposte in premessa;

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione **UNANIME**;

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267, il presente provvedimento

Delibera C.C. n° 22 del 28/12/2020

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
Giovanni Daga

Il Segretario Comunale
DOTT. Giuseppe Loddo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all' originale della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2020 al 15/01/2021 Prot. [15/01/2021](#)

Nuragus , li 31/12/2020

Il Segretario Comunale
DOTT. Giuseppe Loddo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell' art. 134 del D.lgs. n° 267/2000.

Il Segretario Comunale
DOTT. Giuseppe Loddo